

Oggetto: documento di consultazione recante le modifiche alle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche in tema di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa

Di seguito si formulano alcuni quesiti volti alla corretta interpretazione del disposto normativo.

Sezione II – il ruolo degli organi aziendali

Box 1: la tolleranza al rischio e l'appetito al rischio vanno interpretati secondo le logiche ICAAP o in ottica più ampia?

Sezione III - funzioni aziendali di controllo

In tema di funzioni aziendali di controllo, il Documento di consultazione (di seguito, in breve, “il documento”) fa esplicito riferimento a Compliance, Risk Management ed Internal Audit.

In merito, si richiede a codesta Autorità di specificare se anche il Dirigente Preposto debba essere considerato una funzione di controllo di secondo livello, ovvero se la Struttura vada inclusa tra i presidi operativi di primo livello.



Il Documento, nel delineare le caratteristiche delle funzioni di controllo, non fa espresso riferimento alla figura del Chief Risk Officer (CRO).

Si chiede pertanto a codesta Autorità di precisare l'obbligatorietà o meno dell'istituzione di detta figura, fornendo delucidazioni circa la più adeguata collocazione della medesima entro la struttura aziendale. Al riguardo, si prega di precisare le relazioni tra CRO di cui ci si domanda se sia o meno una “funzione aziendale di controllo” ed altre funzioni di controllo, ovvero se le strutture di secondo livello possano essere poste a diretto riporto del CRO.

Inoltre, vengono descritti gli accorgimenti che la Banca deve adottare per “assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo” (pag. 15 e seg. riferiscono direttamente agli organi aziendali...), ma ciò sembra non coerente con la previsione che il CRO si dovrebbe interporre tra le funzioni di controllo di secondo livello e l'Organo di Gestione.



Il Documento dispone che la Funzione di Compliance presieda al rischio di non conformità alle norme, con riguardo a tutta l'attività aziendale e con particolare attenzione alle normative di natura fiscale.

Il perimetro sopra individuato risulta particolarmente ampio, con conseguenti difficoltà nell'organizzazione, per numerosità di risorse e competenze, di una struttura in grado di presidiare adeguatamente ogni tematica. Potrebbe risultare necessario valutare l'esternalizzazione di alcune attività.

In particolare, con riferimento alla nota n. 20 a pag. 9 (*Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela*), ci si chiede quale possa essere l'effettivo livello di responsabilità imputabile all'intermediario in tali circostanze.

Per tutto quanto sopra, al fine di consentire soluzioni organizzative che permettano un efficace presidio dei rischi, si chiede a codesto Organo di Vigilanza di riconsiderare l'estensione del perimetro di attività di tale Funzione, valutando l'opportunità di circoscriverne l'ambito di applicabilità (tematiche operative, quali ad esempio la fiscalità, potrebbero essere infatti meglio allocate presso le strutture operative contabili).

Inoltre, sembra sottinteso che non rientrino nel perimetro tutte le attività già sottoposte al monitoraggio di altre funzioni di controllo di II livello (es. Vigilanza Crediti)

Sezione IV - esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)

Il documento, nel trattare l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la Capogruppo o altre componenti del gruppo, prevede l'individuazione di appositi Referenti che svolgano compiti di supporto per la funzione esternalizzata.

Inoltre, con specifico riferimento alla funzione di revisione interna, prevede che sia mantenuta una adeguata separatezza funzionale tra le unità e le risorse deputate a svolgere l'*internal audit* su base individuale per le controllate da quelle responsabili dei controlli su base consolidata le quali, tra i diversi compiti, hanno anche quello di verificare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni di gruppo.

Secondo la suddetta impostazione, l'assetto organizzativo delineato per la funzione di revisione interna sarebbe caratterizzato da duplicazioni di struttura, con conseguenti inefficienze e maggiori costi. Pertanto, si chiede a codesta Autorità di valutare la possibilità di omogeneizzare le previsioni per l'*internal audit*, a quelle in essere per le altre strutture, dunque prevedendo la sola istituzione di un referente della funzione esternalizzata.

Allegato A - Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

Risulterebbe opportuno disporre di ulteriori disposizioni relative al Rischio Strategico, tipologia di rischio peraltro disciplinata dalle Disposizioni di Vigilanza (circ. n. 263 - titolo III - capitolo 1 - allegato A - I rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP - Altri rischi).

Direzione Centrale Compliance

Direzione Centrale Internal Audit